Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 3 dicembre 1958** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

(5941)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958, n. **1047.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Ernesto, in rione Notarbartolo del comune di Palermo.

N. 1047. Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Palermo, in data 11 febbraio 1958, integrato con prospetto del 25 febbraio e con dichiarazione del 20 giugno stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Ernesto, in rione Natarbartolo del comune di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 35 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958, n **1048.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione Missionaria delle Figlie di Gesù Crocifisso, in Tempio Pausania (Sassari).

N. 1048 Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione Missionaria delle Figlie di Gesù Crocifisso, in Tempio Pausania (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1958
Atti del Governo, registro n 115 *foglio n* 50 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958, n **1049.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire, in frazione Novagli del comune di Montichiari (Brescia).

N. 1049. Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire, in frazione Novagli del comune di Montichiari (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli* · GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1958
Atti del Governo, registro n 115, *foglio n* 33 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958, n **1050.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea nella forma « æque principaliter » delle parrocchie di San Lorenzo a Visano e di Santo Stefano a Palazzolo sul Senio (Firenze).

N. 1050. Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data 12 settembre 1957, relativo all'unione temporanea nella forma « æque principaliter » delle parrocchie di San Lorenzo a Visano e di Santo Stefano a Palazzolo sul Senio (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli* · GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1958
Atti del Governo, registro n 115, *foglio n* 34 — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1958.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente Fiera ed Esposizioni di Catania.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1949, n. 641, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Ente Fiera ed Esposizioni di Catania », con sede in Catania, ed il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1956, n. 718, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 30 marzo 1957, sulla ricostituzione del Consiglio generale dell'Ente stesso, per il triennio 1° luglio 1956 30 giugno 1959;

Vista la lettera n. 85505 del 9 ottobre 1958 con la quale il Banco di Sicilia ha designato come proprio rappresentante il dott. Salvatore Papa, in sostituzione del dott. Giuseppe Mannino, dimissionario;

D'intesa con l'Assessore per l'industria e per il commercio della Regione siciliana;

Decreta:

Il dott. Salvatore Papa è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente Fiera ed Esposizioni di Catania, in rappresentanza del Banco di Sicilia, in sostituzione del dott. Giuseppe Mannino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1958

Il Ministro: Bo

(6470)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1958.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le Fiere di Bologna, con sede in Bologna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le Fiere di Bologna e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 15 novembre 1957, riguardante la nomina del Consiglio generale dell'ente, per gli esercizi finanziari 1957, 1958 e 1959;

Vista la lettera, in data 30 giugno 1958, prot. n. 3935, con la quale l'Associazione degli industriali della provincia di Bologna ha designato — come proprio rappresentante — il dott. Germano Gazzoni Frascara, in sostituzione dell'arch. Natale Ragni, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Germano Gazzoni Frascara è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le Fiere di Bologna, con sede in Bologna, in rappresentanza dell'Associazione degli industriali della provincia di Bologna, in sostituzione dell'arch. Natale Ragni

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1958

Il Ministro: Bo

(6469)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1958.

Nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 15 maggio 1939, n. 778, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 207, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 1956, riguardante la nomina per il triennio 1° gennaio 1956-31 dicembre 1958, del Collegio dei revisori dei conti dell'ente;

Ritenuta la necessità di ricostituire il predetto Collegio, ai sensi dell'art. 18 dello statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, per il triennio 1° gennaio 1959-31 dicembre 1961, è composto dai seguenti membri:

Guasco dott. Ottavio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Carpi rag. Aldo, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma;

Ghidini Aldo, in rappresentanza del comune di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 novembre 1958

Il Ministro: Bo

(6468)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1958.

Approvazione di una tariffa complementare d'invalidità e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa complementare d'invalidità e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa complementare d'invalidità e le relative condizioni particolari di polizza presentate dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per il pagamento di una rendita temporanea in caso di invalidità verificatasi entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 25 novembre 1958

Il Ministro: Bo

(6499)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del termine per la presentazione delle pubblicazioni da parte dei candidati agli esami di abilitazione alla libera docenza della sessione dell'anno 1958. (Avviso di rettifica).

A pag 4391 della *Gazzetta Ufficiale* n 287 del 29 novembre 1958, nel terzo comma del dispositivo dell'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione, in data 25 novembre 1958, con cui si è fatto luogo alla proroga del termine per la presentazione delle pubblicazioni da parte dei candidati agli esami di abilitazione alla libera docenza della sessione dell'anno 1958, invece di:

« Sempre entro il 15 gennaio 1959 i candidati dovranno far pervenire al Ministero un'altra serie delle pubblicazioni con il relativo elenco ed una copia del curriculum ».

leggasi:

« Sempre entro il 31 dicembre 1958 i candidati dovranno far pervenire al Ministero un'altra serie delle pubblicazioni con il relativo elenco ed una copia del curriculum ».

(6529)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Mosè Michele Fajnmesser, nato a Varsavia il 26 marzo 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dal l'Università di Roma a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1937-38

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(6474)

Vacanza della cattedra di « diritto civile » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Parma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma, è vacante la cattedra di « diritto civile », cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno inoltrare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(6530)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 276

Corso dei cambi del 2 dicembre 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,65	624,60	624,60	624,60	624,50	624,65	624,62	624,70	624,65	624,65
$ Can	646,03	646,75	646 —	646,90	646,60	646,06	646,875	646 —	646 —	646,75
Fr Sv. lib	145,75	145,72	145,68	145,72	145,60	145,70	145,72	145,67	145,69	145,70
Kr D	90,26	90,28	90,28	90,29	90,25	90,27	90,275	90,25	90,27	90,25
Kr N	87,24	87,26	87,27	87,27	87,20	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25
Kr Sv.	120,63	120,58	120,62	120,60	120,55	120,63	120,585	120,63	120,63	120,60
Fol.	165,04	165,05	165,05	165,075	165 —	165,05	165,05	165 —	165,05	165,05
Fr B	12,51	12,5175	12,516	12,51875	12,5175	12,52	12,5175	12,50	12,51	12,52
Fr Fr	148,25	148,25	148,28	148,28	148,25	148,34	148,27	148,28	148,32	148,30
Fr Sv acc.	142,65	142,655	142,67	142,67	142,75	142,67	143,675	142,65	142,67	142,70
Lst	1745,65	1745,86	1745,75	1745,60	1745,75	1745,70	1746 —	1745,60	1745,65	1746 —
Dm. occ	149,24	149,245	149,27	149,26	149,20	149,25	149,25	149,20	149,25	149,27
Scell Aust	24,09	24,10	24,10	24,10125	24,10	24,10	24,102	24,10	24,09	24,10

Media dei titoli del 2 dicembre 1958

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	71,10
Id. 3,50 % 1902	67,60
Id. 5 % 1935	99,80
Redimibile 3,50 % 1934	88,55
Id 3,50 % (Ricostruzione)	83,55
Id 5 % (Ricostruzione)	96,075
Id 5 % (Riforma fondiaria)	95 —
Id 5 % 1936	99,10
Id 5 % (Città di Trieste)	94,975
Id 5 % (Beni Esteri)	94,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	103,375
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	100,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,90
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	99,45
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,225
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	99,30
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	99,25
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	99,275
Id 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 dicembre 1958

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,61
1 Dollaro canadese	646,887
1 Franco svizzero lib	145,72
1 Corona danese	90,282
1 Corona norvegese	87,26
1 Corona svedese	120,592
1 Fiorino olandese	165,062
1 Franco belga	12,518
100 Franchi francesi	148,275
1 Franco svizzero acc.	142,672
1 Lira sterlina	1746 —
1 Marco germanico	149,255
1 Scellino austriaco	24,102

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 13 ottobre 1958, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto di liquidazione indennità				Decreto Ministeriale di liquidazione interessi				Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
						Gazzetta Ufficiale		in data 13-10-1958	Registrazione alla Corte dei conti	Reg. Agr.					
		Data	N.		Data e Numero	N.	Data	N.	Data	N.	Foglio	L.	L.		
	Ente Puglia e Lucania														
1	BOLLETTIERI Innocenzo di Gregorio	27-12-52	3695	D.P.R.	17- 5-55	172	28- 7-55	5079/2983	29-10-58	18	81	5.740 000	1.460.000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	D'EUFEMIA Donato fu Giuseppe	27-12-52	3701	D.M.	15-10-56 2198/102	6	8- 1-57	5126/3030	29-10-58	18	86	615 000	145.000	Id. Id	Id.
3	LAVIANO Gaetano fu Pietro (eredi)	28-12-52	4023	D.P.R.	16-10-54	17	22- 1 55	5080/2984	29-10-58	18	82	485.000	115.000	Id Id	Id
4	LUCIANI Nicola fu Nicola . .	27-12-52	3723	D.M.	25- 9-57 3421/1325	291	26-11-57	5081/2985	29-10-58	18	84	2.845.000	690.000	Id. Id	Id
5	SOCIETA' ANONIMA AGRICOLA « GRAZIANA », con sede in Ferrara	30- 8-51	809	D.M.	30- 1-58 3828/1732	85	9- 4-58	5082/2986	29-10-58	18	85	2 095.000	710.000	Id. Id	Id.
6	TARANTINI Rosaria fu Raffaele	29-11-52	2456	D.P.R.	26- 4-54	184	13- 8-54	5083/2987	29-10-58	18	83	1.760.000	425.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 12 ottobre 1958

Visto, p *Il Ministro* DATO

(6131)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per titoli ed esami a sedici posti di ispettore superiore in prova nel ruolo della carriera direttiva del l'Ispettorato generale di finanza (tabella B) della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, concernente nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale,

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1958, n 557, concernente norme sulla disciplina dei concorsi per titoli ed esami ad ispettore superiore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell ispettorato generale di finanza tabella *B*) della Ragioneria generale dello Stato,

Ravvisata l'opportunità di indire un concorso per titoli ed esami per il conferimento di sedici posti disponibili nella qualifica di ispettore superiore del predetto ruolo,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami, fra laureati in giurisprudenza od in economia e commercio, a sedici posti di ispettore superiore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza (tabella *B*) della Ragioneria generale dello Stato

Al concorso predetto possono partecipare

a) gli impiegati delle carriere direttive, anche speciali, di tutte le Amministrazioni dello Stato, i quali alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto complessivamente otto anni di servizio nelle carriere medesime ancorchè pervenutivi ai sensi dell'art 161 — quarto comma — del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

b) i professori ordinari di ruolo *A* o di ruolo *B* degli Istituti di istruzione secondaria e gli assistenti ordinari delle Università degli studi, i quali abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del presente decreto, almeno cinque anni di insegnamento come ordinari;

c) gli iscritti, alla data di pubblicazione del presente decreto, da almeno quattro anni negli albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti, i quali, alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, posseggano tutti i requisiti richiesti per l'assunzione negli impieghi statali e non abbiano superato l'età di trentacinque anni, salve le elevazioni del limite superiore di età previste dalle disposizioni vigenti e richiamate nel successivo art 3.

In ogni caso, non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Art 2.

Gli aspiranti che, avendone titolo ai sensi del precedente art. 1, intendano partecipare al cennato concorso, debbono presentare apposita domanda su carta da bollo da L 200, diretta al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, che dovrà pervenire all'Amministrazione entro l'ultimo giorno non festivo del secondo mese successivo a quello in cui avrà luogo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica La prova del tempestivo arrivo delle istanze sarà fornita dalla data della loro assunzione al protocollo da parte dell archivio dell Amministrazione, per quelle ad essa direttamente presentate e dalla data del bollo a calendario apposto dall Ufficio postale del Ministero, per quelle rimesse a mezzo posta

Nella domanda, ogni aspirante deve dichiarare:

il cognome ed il nome,

la data ed il luogo di nascita;

i titoli di studio conseguiti,

i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio,

il recapito al quale desidera che siano trasmesse le comunicazioni,

l'accettazione, in caso di nomina, di qualsiasi destinazione,

i titoli posseduti fra quelli indicati nel successivo art 5.

Inoltre, gli aspiranti che abbiano titolo a partecipare al concorso ai sensi della lettera *c*) del precedente art. 1 e che non siano dipendenti statali debbono dichiarare·

il possesso della cittadinanza italiana,

il Comune nelle cui liste elettorali siano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

le eventuali condanne penali riportate,

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni del limite superiore di età

La firma da apporsi in calce alla domanda in parola deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'Istituto di istruzione ove prestino la loro attività

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto Ministeriale motivato.

Art 3.

Il limite superiore di 35 anni di età di cui alla lettera *c*) del precedente art 1 è elevato

1) di anni 2, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima,

2) ad anni 39, per i capi di famiglia numerosa di cui all art 2 della legge 20 marzo 1940, n 233, modificata dall'art 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267;

3) ad anni 40.

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940 43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati od assimilati,

c) per i partigiani combattenti o per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

d) per coloro che appartengano alle altre categorie cui siano applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti,

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950),

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri,

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra

i) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n 1404.

Sono esclusi dal beneficio di cui al presente punto 3) coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se, successivamente, siano intervenuti amnistia o indulto ovvero commutazione di pene nonchè coloro cui il beneficio stesso non sia applicabile, ai sensi dello art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93,

l) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

4) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio stesso, nei confronti degli assistenti volontari od incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

5) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In ogni caso, compreso quello del cumulo dei benefici di cui ai precedenti punti, il limite massimo non può superare i 40 anni di età;

6) a 45 anni, rimanendo, però, assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati od invalidi di guerra per i fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 ovvero della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per servizio o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1954, nonchè per gli invalidi civili per fatti di guerra a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Non possono fruire della elevazione di cui al presente punto 6) gli invalidi della 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e nelle voci numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Non possono, altresì, fruire della stessa elevazione di cui al presente punto 6) gli invalidi per servizio salvo che non siano affetti dalle lesioni di cui alle voci 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite di età, oltre che per gli aspiranti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1, per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati reimpiegati, contemporaneamente, come civili.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta:

di un magistrato del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a quella di consigliere, *presidente*;

di un impiegato del ruolo della carriera direttiva dei Servizi centrali della ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione od equiparata;

di un impiegato del ruolo della carriera direttiva dello Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo.

di due docenti universitari, di cui uno di materie economiche ed uno di ragioneria.

Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato dei ruoli delle carriere direttive della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione od equiparata.

Art. 5.

La Commissione indicata nell'articolo precedente, prima dell'espletamento delle prove di esame, procede all'attribuzione a ciascun candidato dei punteggi parziali per i singoli titoli valutabili ed alla determinazione del conseguente punteggio complessivo, tenendo conto delle seguenti categorie di detti titoli:

I) servizi prestati in ruoli della carriera direttiva, anche speciale, e del soppresso gruppo *A*, nonchè periodi di insegnamento compiuto in qualità di professore ordinario di ruolo *A* o di ruolo *B* degli Istituti di istruzione secondaria o in qualità di assistente ordinario delle Università degli studi, e periodi di durata dell'iscrizione negli albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti.

Limitatamente al titolo fatto valere dal candidato per la ammissione al concorso, sarà detratto il minimo di otto o cinque o quattro anni, prescritto dall'art. 275, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

II) numero, qualità e votazioni dei diplomi di laurea posseduti;

III) qualità dei servizi prestati in ruoli delle carriere direttive e di concetto e dei soppressi gruppi *A* e *B* delle Amministrazioni dello Stato, nonchè di quelli prestati presso Enti pubblici con mansioni direttive e di concetto;

IV) incarichi, encomi, lavori originali elaborati per il servizio;

V) pubblicazioni in materie giuridiche, amministrative, economiche e finanziarie.

I titoli di cui alle precedenti categorie debbono essere posseduti allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e debbono essere documentati, a cura degli interessati, secondo le modalità indicate nel successivo art. 6.

Art. 6.

I requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili dello Stato, debbono essere documentati dagli aspiranti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1, come indicato al successivo art. 8.

Il possesso degli altri titoli richiesti per l'ammissione al concorso deve essere comprovato, a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione, mediante documentazione rilasciata in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto.

Entro lo stesso termine, debbono essere documentati, pena l'esclusione dalla loro valutabilità, i titoli di merito di cui al precedente art. 5, mediante documentazione rilasciata in data non anteriore a quella di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Qualora un titolo, richiesto per l'ammissione al concorso, sia fatto valere — per la parte eccedente il minimo prescritto — come titolo di merito, la relativa documentazione deve attestare il possesso del titolo stesso, sia alla data di pubblicazione del presente decreto che a quella di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Nella documentazione di titoli, si osservano le seguenti modalità:

1) i servizi civili statali debbono essere documentati mediante copia dello stato matricolare, rilasciata dall'Amministrazione competente, dalla quale risultino anche le qualifiche complessive annuali riportate nell'ultimo quinquennio. Tale documento deve essere munito di una marca da bollo da L. 200 sul primo foglio e di una da L. 100 su ciascuno dei fogli successivi;

2) i periodi di durata dell'iscrizione negli albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti vanno documentati mediante certificati in carta da bollo da L. 100, rilasciati dai competenti uffici dei rispettivi Ordini professionali;

3) i titoli di studio debbono essere documentati mediante l'originale o la copia autentica nonchè con certificati in carta da bollo da L. 100, rilasciati dalle competenti autorità scolastiche, dai quali risultino, altresì, i voti conseguiti nelle singole materie ed il voto finale del relativo corso di studi.

E' equiparato all'originale il certificato sostitutivo di esso, purchè rilasciato con tale valore a tutti gli effetti;

4) la qualità dei servizi civili prestati presso lo Stato e gli Enti pubblici, deve essere attestata, con particolare riferimento alla natura dell'attività svolta, mediante certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità. Lo stesso od altro analogo certificato potrà attestare anche gli incarichi, gli encomi ed i lavori originali elaborati per il servizio;

5) le pubblicazioni in materie giuridiche, amministrative, economiche e finanziarie debbono essere prodotte in duplice esemplare, firmato dall'interessato.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati o giacenti presso altre Amministrazioni.

Art 7.

Le prove scritte vertono sui seguenti gruppi di materie
I) Diritto costituzionale ed amministrativo,
II) Diritto civile e commerciale,
III) Economia politica, scienza delle finanze, diritto finanziario e statistica metodologica ed economica,
IV) Computisteria e ragioneria, contabilità di Stato e matematica finanziaria
La prova orale, alla quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle quattro prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, verte sulle materie delle stesse prove scritte, nonchè sui servizi di istituto della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riferimento a quelli dell'Ispettorato generale di finanza
La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto almeno la votazione di sei decimi
La votazione complessiva è determinata dal punteggio globale attribuito nella valutazione dei titoli, dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto conseguito nella prova orale
Nell'espletamento delle prove di esame si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Art. 8.

Qualora, in sede di conferimento dei posti messi a concorso con il presente decreto ricorrano le condizioni di applicabilità del disposto di cui all'art 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, sarà assegnato ai candidati interessati un termine non inferiore a trenta giorni per la documentazione dei relativi ulteriori titoli e saranno loro specificate le modalità inerenti alla documentazione stessa.
Analoga comunicazione sarà effettuata ai candidati vincitori che debbano comprovare il possesso dei requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili dello Stato
Per la documentazione di tali requisiti generali i vincitori estranei all'Amministrazione dello Stato dovranno far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro il termine assegnato, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:
1 Diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L 200, della laurea in giurisprudenza, rilasciata da una delle Università degli studi della Repubblica, ovvero della laurea in economia e commercio, rilasciata da una di dette Università, compresa quella « Luigi Bocconi » di Milano o della corrispondente laurea in scienze economiche e commerciali, rilasciata dai cessati Istituti superiori di studi commerciali
Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato e consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato
In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938 n 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo
2 Estratto — non è ammesso il certificato — dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L 100 dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto i 18 anni e non superato i limiti massimo e superiore stabiliti nel precedente art 3
Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare
3 Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.
4 Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti stessi
5 Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale
6 Certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre
7 Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art 3 della legge 3 giugno 1950, n 375 e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di favoro ed alla sicurezza degli impianti
L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso
8 Uno dei seguenti documenti militari
per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:
a) copia o estratto dello stato di servizio militare, su carta da bollo da L 200, per gli ufficiali,
b) copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo da L 200, per i sottufficiali o militari di truppa
Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti, i quali, in ogni caso, dovranno essere rilasciati dall'autorità militare competente
per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare
a) copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L 200, rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica),
b) certificato di esito di leva, in bollo da L 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina)
I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti con il foglio di congedo:
per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva
a) certificato di esito di leva, in carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco e vistato dal Commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri),
b) certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima),
per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva
a) certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri;
b) certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L 100, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima
I documenti di cui i precedenti punti 3 (certificato cittadinanza italiana), 4 (certificato di godimento dei diritti politici), 5 (certificato generale del casellario giudiziale) e 6 (certificato medico) non debbono essere di data anteriore di più di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo

Art. 9.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova o appartenenti ai ruoli aggiunti dovranno produrre i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al secondo comma del precedente art. 8:

1) copia dello stato di servizio, in bollo da L. 200 rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al secondo comma del precedente art. 8, contenente l'indicazione delle qualifiche o dei giudizi complessivi relativi all'ultimo triennio;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 10.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera, i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi, la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a questo o ad altri Ministeri ovvero ad altri Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso di questi, dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tale caso, però, gli interessati dovranno indicare l'autorità che ha rilasciato i documenti e quella che li ha tuttora in deposito.

Gli stessi profughi hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti nel presente decreto a condizione che siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

Per l'approvazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei, per la loro pubblicazione e per il termine connesso ad eventuali impugnative, si osserva il disposto dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati ispettori superiori in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza (Tabella *B*) della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di esperimento di sei mesi — prorogabile di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole delle prestazioni — con obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Per i casi di esonero dal periodo di prova, si applica il disposto dell'art. 10 del ripetuto testo unico.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico relativo alla cennata qualifica di ispettore superiore (stipendio annuo lordo di L. 1.206.000, oltre gli altri assegni di legge).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1958

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1958
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 59

(6399)

Concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro, riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396 e 29 dicembre 1956, n. 1507, recanti norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nella carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca per gli Uffici provinciali del tesoro, con sede in quella Regione;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione dei comma primo e terzo dell'art. 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396 e 29 dicembre 1956, n. 1507, ai fini del reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca per gli Uffici provinciali del tesoro con sede in quella Regione, è indetto un concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere fornito di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di maturità classica o scientifica;

2) diploma di ragioniere o perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico matematica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde dal possesso del prescritto titolo di studio nei confronti degli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione statale, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) avere compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di ventisei anni, ovvero di ventotto anni, se provvisto di diploma di laurea.

I suddetti limiti massimi di età sono elevati:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943,

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950),

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri,

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n 78, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra,

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n 233 modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra,

5) ad anni quaranta:

a) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta,

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

6) per gli assistenti ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948 n 1172 ratificato con modificazioni, con l'art 1 della legge 24 giugno 1950 n 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni

Tutte le elevazioni di cui ai numeri e lettere precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età,

7) a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati, ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e al 31 marzo 1950 per la Somalia), dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, oppure nelle voci da quattro a dieci della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n 648

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale,

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso,

C) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto buona condotta,

F) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreche esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira,

G) aver adempiuto gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Art 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo

A norma dell'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art 4

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 200 (vedi schema esemplificativo allegato 1), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma o agli Uffici provinciali del tesoro, oppure, per i candidati che non si trovino in Italia, alle autorità competenti.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome,

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 26° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite,

c) il possesso della cittadinanza italiana,

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico,

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo,

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito, i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma,

i) di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza,

l) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perveranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o agli Uffici provinciali del tesoro o alle altre autorità di cui all'art. 4, dopo il termine indicato nell'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopra indicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o dagli Uffici provinciali del tesoro o dalle autorità di cui all'art. 4.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè per comprovare l'eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto dall'art. 2, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I diplomi originali od i certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti Provveditorati agli studi ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante, e contenere ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militare di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal compente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre); certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima); certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6,
2) titolo di studio,
3) certificato medico

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti

1) titolo di studio,
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale,
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza

Art 9

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1954, n. 1404, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art 6 i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L 100,

b) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n 588 contenuta nella dispensa n 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L 100, mentre gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948 n 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952 n 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27,

d) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948,

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produranno un certificato su carta bollata da L 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art 8, ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n 142,

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana,

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione,

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio, dimostreranno la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata

da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano nel caso viventi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6 in carta bollata da L. 100, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipende, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

t) gli ex dipendenti degli enti soppressi, indicati nell'articolo 2, n. 5, lettera *b*), dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego;

u) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Santa Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle Forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare;

z) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

Le prove, sia scritte che orali, del concorso avranno luogo in Roma.

I candidati avranno comunicazione, nel termine prescritto, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero del tesoro, nei giorni che verrano all'uopo fissati.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammesso a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

L'esame consterà di quattro prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto (allegato 2).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Con successivi decreti Ministeriali sarà nominata la Commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale relativo al coefficiente 202 della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto Ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Art. 15

Ai vincitori del concorso i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad un sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto e sarà loro corrisposta inoltre, una somma pari al doppio decimo del costo del relativo biglietto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1958
Registro n 27 *Tesoro, foglio n* 258

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L 200 alla:

Direzione generale del tesoro - Ministero del tesoro
Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . .
nato a . (prov di . . . . .)
il . . (1) e residente in .
(prov di .) via . n
chiede di essere ammesso al concorso a . posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del Tesoro

All uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . di non aver riportato condanne penali (3) di essere in possesso del diploma di conseguito presso in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (4) .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. lì . . .

Firma . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig (5) . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se

munito di diploma di laurea (in aggiunta al diploma di maturità classica o scientifica o di ragioniere e perito commerciale),

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente od assimilato; militarizzato od assimilato, partigiano combattente, deportato dal nemico,

profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra·

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra, capo di famiglia numerosa,

mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile,

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente dell'I R C E. alla data del 18 giugno 1953;

colpito da leggi razziali,

assistente ordinario o straordinario di Università o di Istituti superiori,

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede, per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio

---

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte

Parte prima·

1) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato,

2) aritmetica, algebra fino alle equazioni di primo grado

Parte seconda:

1) istituzioni di diritto civile e commerciale,

2) nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Parte terza:

1) principi di economia politica;

2) principi di scienza delle finanze

Parte quarta

Una prova scritta di traduzione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco senza l'uso del vocabolario

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie.

1) nozioni generali di procedura civile,

2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro,

3) attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

4) nozioni di statistica metodologica.

Roma, addì 28 luglio 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

(6263)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a diciassette posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico superiore dei Servizi dell'economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato).

Le prove scritte del concorso per esami a diciassette posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dei Servizi dell'economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato), concorso indetto con decreto Ministeriale 5 aprile 1958, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 165 del 10 luglio 1958, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami - via Gerolamo Induno n 4, nei giorni 26, 27 e 28 gennaio 1959, alle ore otto.

(6502)

PREFETTURA DI VITERBO

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto il proprio decreto di pari numero in data 23 ottobre 1958, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1957;
Considerato che il dott. Arturo Gentili, veterinario condotto, non può far parte della predetta Commissione perchè parente di 3° grado con uno dei concorrenti;
Ritenuto di dover procedere alla di lui sostituzione;
Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

In sostituzione del dott. Arturo Gentili è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra il dott. Ermenegildo Galli.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Viterbo, addì 14 novembre 1958

Il prefetto: NOVELLO

(6465)

PREFETTURA DI TERAMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il precedente decreto in data 31 dicembre 1957, numero 32309, con il quale venne bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1957;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni pervenute;
Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Teramo, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Ranieri dott. Gerardo, vice prefetto.

Componenti:
Di Meglio dott. Giuseppe, medico provinciale;
Corazza prof. dott. Gino, docente in patologia medica e primario medico dell'Ospedale civile di Teramo;
Gadaleta dott. Nicola, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Teramo;
De Berardinis dott. Vincenzo, medico condotto.

Segretario:
Vitale dott. Eligio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Teramo, addì 22 novembre 1958

Il prefetto: PANGRAZIO

(6479)

PREFETTURA DI RAVENNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1956, bandito con decreto prefettizio n. 1756 del 31 gennaio 1957;
Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:
Davolio dott. Antonio, vice prefetto.

Componenti:
Fiorentino, dott. Michele, medico provinciale;
Visani prof. Armellino, primario medico;
Bazzocchi prof. Giovanni, primario chirurgo;
Cavalieri D'Oro dott. Marco, medico condotto.

Segretario:
della Salandra dott. Ferruccio.

La Commissione predetta inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale della* Repubblica ed avrà sede in Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Ravenna.

Ravenna, addì 19 novembre 1958

(6480) *Il prefetto*: SCARAMUCCI

PREFETTURA DI FORLI'

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 5767 div. 3ª del 30 luglio 1958, con il quale è stato indetto il pubblico concorso ai posti di medico condotto vacanti nei Comuni della Provincia alla data del 30 novembre 1957;
Visti gli articoli 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del sopracitato decreto Presidenziale n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì al 30 novembre 1957, indetto con il decreto 30 luglio 1958 citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:
Vitale dott. Guido, ff. vice prefetto vicario.

Componenti:
Simonetti dott. Antonio, medico provinciale superiore;
Bauce prof. dott. Alcide, primario medico dell'Ospedale civile di Forlì;
Loreti prof. dott. Mario, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Forlì designato dall'Ordine provinciale dei medici.
Farolfi dott. Francesco, medico condotto titolare di Forlì.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate al dott. Antonio Valsecchi, funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Forlì.

Forlì, addì 20 novembre 1958

Il prefetto: GIBILARO

(6481)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 5767 Div. 3ª del 30 luglio 1958, con il quale è stato indetto il pubblico concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia alla data del 30 novembre 1957;

Visti gli art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n 854;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del sopracitato decreto Presidenziale n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì al 30 novembre 1957, indetto con il decreto 30 luglio 1958, citato nelle premesse, è costituita come appresso.

Presidente:

Vitale dott. Guido, ff. vice prefetto vicario.

Componenti:

Simonetti dott. Antonio, medico provinciale superiore,

Bianchi prof. dott. Giuseppe, libero docente in ostetricia e primario ostetrico-ginecologico dell'Ospedale civile di Cesena, designato dall'Ordine provinciale dei medici;

Ruggeri prof. dott. Gaspare, libero docente in ostetricia;

Casadei Clara, ostetrica condotta titolare di Forlì.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate al dott. Carlo Plazzi, funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Forlì

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Forlì.

Forlì, addì 20 novembre 1958

Il prefetto: GIBILARO

(6483)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 5767 Div. 3ª del 30 luglio 1958, con il quale è stato indetto pubblico concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della Provincia alla data del 30 novembre 1957;

Visti gli articoli 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n 854;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie modificato dall'art. 12 del sopracitato decreto Presidenziale n 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì al 30 novembre 1957 indetto con il decreto 30 luglio 1957 citato in premesse, e costituita come appresso:

Presidente:

Vitale dott Guido, ff. vice prefetto vicario.

Componenti:

Cancellieri dott. Decio, veterinario provinciale;

Montroni prof. Luigi, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Bologna;

Messieri prof. Albino, docente in clinica medica veterinaria presso l'Università di Bologna;

Sarti dott. Gustavo, veterinario condotto del comune di Forlì.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate al dott. Francesco Savelli, funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Forlì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Forlì.

Forlì, addì 20 novembre 1958

Il prefetto: GIBILARO

(6482)

PREFETTURA DI VENEZIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto pari numero del 31 luglio 1958, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1956;

Vista la rinuncia del dott. Pastore Franco alla condotta medica 1ª di Chioggia e l'accettazione della stessa da parte del dott. Idone Gualtiero che segue il precitato secondo l'ordine di graduatoria;

Visto il regolamento 13 febbraio 1935, n. 281, e il testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto pari numero del 31 luglio 1958, il dott. Idone Gualtiero è dichiarato vincitore della condotta medica 1ª di Chioggia.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè, pubblicato per otto giorni, all'albo della Prefettura e del Comune interessato

Venezia, addì 6 novembre 1958

p *Il prefetto* RONCA

(6270)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.